

**Regolamento (CE) 1234/2007 (ex Reg. 797/2004) del Consiglio del 22 ottobre 2007,
disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura.
Programma regionale 2011 – 2012
BANDO 2012**

Premessa

Le disposizioni di cui al presente bando sono redatte in applicazione delle Disposizioni generali per l'applicazione delle Azioni B3, E1, del Programma regionale 2011-2012, relativo al Reg.(CE) 1234/2007, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1180 del 2/11/2011 della Direzione Regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche;

1.1 Finalità

Con il Programma regionale di attuazione del Reg. (CE) 1234/2007 la Regione Piemonte intende realizzare una serie di azioni per consentire il miglioramento dell'apicoltura in Piemonte e in particolare le seguenti:

- Azione B3 - Acquisto arnie idonee ad una razionale lotta alla varroa
- Azione E1 – Misure per il ripopolamento del patrimonio apistico

La gestione delle suddette azioni è delegata alle Province competenti per territorio in virtù di quanto stabilito con la Legge regionale n. 17/1999.

L'ammontare dei fondi regionali ripartiti alla Provincia di Torino, per la campagna 2011-2012, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal Reg. (CE) 1234/2007, è di **€ 25.120,40=**

1.2 Beneficiari

Possono accedere alla concessione degli aiuti previsti dal presente bando per le Azioni B3 e E1 gli apicoltori singoli o associati:

- in regola con la denuncia di possesso alveari
- in possesso di partita IVA (per attività apistica o agricola) alla data di presentazione della domanda e di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio
- che conducano almeno 52 alveari, rilevati dall'ultimo censimento apistico regionale
- che abbiano costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato
- che abbiano inoltre la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti.

1.3 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di aiuto devono essere presentate alla **Provincia di Torino – Servizio Agricoltura, Corso Inghilterra n. 7, 10138 Torino, nel periodo compreso fra il giorno successivo all’approvazione del presente bando e venerdì 30 marzo 2012.**

utilizzando il modello di domanda predisposto da AGEA, contenente il codice a barre prestampato atto ad individuare ogni singolo richiedente (da non riprodurre pertanto in copia fotostatica), scaricabile dal sito internet del SIAN, area pubblica, all’indirizzo <http://www.sian.it/portale-sian/attivaserivizio.jsp?sid=166&pid=10&servizio=Scarico+Moduli&bottoni=no> .

Proseguendo poi con: Scarico Moduli => continua=>Servizi=>Richiesta Atto=>Proseguì=>Settore Zootecnia=>Domanda di aiuto per il miele=>Richiedi modulo

Alla domanda deve essere allegata, la seguente documentazione:

- dichiarazione integrativa secondo il modulo predisposto dal Servizio Agricoltura, scaricabile dal sito internet <http://www.provincia.torino.it/agrimont/modulistica/> e disponibile presso il Servizio stesso;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- fotocopia delle schede di segnalazione spostamento alveari, relative all’anno 2011, inviate alle ASL competenti ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 20/98;
- copia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune relativa all’utilizzo di locali uso laboratorio per l’attività di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti dell’alveare;
- documentazione attestante il titolo di possesso dei locali uso laboratorio per l’attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti dell’alveare;
- nel caso di fabbricati in affitto, autorizzazione della proprietà e relativo contratto d’affitto registrato;
- preventivi di spesa dettagliati.

1.4 Esclusioni

Non sono ammessi al finanziamento:

- a) acquisti effettuati prima della presentazione della domanda;
- b) acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- c) IVA, imposte o tasse.

1.5 Azioni finanziabili

Azione B3 - Acquisto arnie idonee ad una razionale lotta alla varroa .

Sono finanziabili gli acquisti di arnie con fondo a rete.

Il contributo massimo concedibile è pari al 60 % della spesa ammessa.

Per poter ottenere il contributo è necessario acquistare un numero minimo di arnie pari a 30 e un numero massimo pari a 100 arnie corrispondente ad una spesa minima ammissibile di 2.400,00 euro o una spesa massima ammissibile di 8.000,00 euro (oneri fiscali esclusi) per ogni domanda per beneficiario, considerando una spesa ammessa per singola arnia pari a 80,00 euro.

Su tutte le arnie che beneficiano del contributo previsto dal Reg. (CE) n. 1234/2007 deve essere apposto un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, utilizzo di vernice indelebile, ecc.) che riporti la dicitura **“contributo ai sensi del Reg.(CE) 1234/2007 – Programma 2011 – 2012”**.

Inoltre, ai fini del rendiconto, devono essere presentate fatture in originale, opportunamente quietanzate con relativa attestazione bancaria, con l’indicazione **“finanziato ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 – Programma 2011 – 2012”**.

Il pagamento degli acquisti deve essere effettuato esclusivamente con assegno o bonifico, non è ammesso il pagamento in contanti.

Azione E1 – Misure per il ripopolamento del patrimonio apistico

Sono finanziabili gli acquisti di:

- Api regine (importo massimo 10,00 euro per regina, con un numero massimo pari al 50% degli alveari denunciati e fino a un massimo di 100)
- Nuclei (spesa massima 80,00 euro cadauno, nella misura massima del 35% degli alveari denunciati, con un massimo di 40 nuclei)
- Pacchi d'api (nella misura massima del 35% degli alveari denunciati, spesa massima unitaria pari a 20,00 euro al Kg per un massimo di 3 Kg di api per pacco, con un massimo di 50 pacchi d'api)

Al momento dell'acquisto delle api regine, dei nuclei o dei pacchi d'api è necessario acquisire la certificazione, rilasciata dalle preposte autorità attestante l'idoneità igienico-sanitaria degli animali (Servizi Veterinari, ASL) e, limitatamente alle api regine e nuclei con regina, l'appartenenza al tipo genetico delle api delle razze Apis mellifera o ecotipi locali (Istituto Nazionale di Apicoltura o soggetti espressamente autorizzati dallo stesso Istituto)

L'importo minimo per domanda per beneficiario è di 1.000,00 euro, elevato a 1.120,00 euro se l'azienda è certificata biologica, l'importo massimo è pari a 3.200,00 euro (oneri fiscali esclusi).

Il contributo massimo concedibile è pari al 60 % della spesa ammessa.

Inoltre, ai fini del rendiconto, devono essere presentate fatture in originale, opportunamente quietanzate con relativa attestazione bancaria, con l'indicazione **“finanziato ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 – Programma 2011 – 2012”**.

Il pagamento degli acquisti deve essere effettuato esclusivamente con assegno o bonifico, non è ammesso il pagamento in contanti.

I benefici suddetti sono riservati solo agli apicoltori produttori apistici di cui al precedente comma 1.2 che esercitano l'attività di nomadismo e dimostrano di condurre e movimentare un minimo di 52 alveari.

1.6 Criteri per la formazione delle graduatorie -- Punteggi - Priorità

Le domande verranno istruite e finanziate secondo la graduatoria di merito, predisposta dal Servizio Agricoltura, mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi :

❖ Attività apistica svolta:	
➤ in zona di montagna	punti 20
➤ in zona di collina	punti 10
➤ in zona di pianura	punti 5
❖ Numero di alveari posseduti: (dati desunti dai censimenti relativi agli anni 2009 – 2010 - 2011)	
➤ da 52 a 100	punti 10
➤ da 101 a 150	punti 15
➤ da 151 a 200	punti 20
➤ oltre 200	punti 25
❖ Esercizio del servizio di impollinazione	punti 10
❖ Azienda apistica condotta da giovani in età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti individualmente o in forma associata	punti 10
❖ Azienda apistica biologica	punti 20

Per quanto riguarda l'appartenenza ad una determinata fascia altimetrica, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra, viene individuato come centro aziendale la sede ove risultano ubicati i locali adibiti alla smielatura, confezionamento e trasformazione dei prodotti dell'alveare, se di proprietà o se in affitto con contratto regolarmente registrato.

La classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura è quella adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 relativa alla approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007 – 2013.

Ai fini della dimostrazione del numero di alveari posseduti fa fede la denuncia di possesso annuale presentata ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/98 e relativa ai censimenti degli anni 2009-2010-2011 (numero medio di alveari e nuclei del triennio).

La dimostrazione dello svolgimento del servizio d'impollinazione deve essere adeguatamente documentata.

Per azienda apistica condotta da giovani si intende:

- l'azienda singola con titolare persona fisica in età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti, insediato da meno di 5 anni;
- l'azienda condotta da società di persone, nonché cooperative agricole, iscritte all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito con modalità telematiche dalle Camere di commercio, in cui almeno la metà dei soci dediti all'attività agricola sia rappresentata da giovani in età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti, insediati da meno di cinque anni.

Per quanto concerne la produzione biologica la priorità nella concessione degli aiuti viene riconosciuta ai produttori assoggettati al sistema di controllo comunitario per l'agricoltura biologica (Reg. CE n. 834 del 28/06/2007 e s.m. e i.), che risultano inseriti nell'Elenco regionale degli operatori biologici e che immettono sul mercato prodotto biologico certificato ed etichettato.

Le domande presentate da aziende apistiche che hanno partecipato a precedenti bandi con finalità simili e risultano aver beneficiato di aiuti, verranno inserite in coda alla graduatoria.

In ogni caso l'Ufficio istruttore ha facoltà di escludere dal finanziamento le iniziative delle aziende apistiche che non risultino compatibili con le caratteristiche e dimensioni dell'attività economica svolta al momento della presentazione dell'istanze.

1.7 Procedure

Le domande devono essere presentate con le modalità definite al punto 1.3, corredate dalla documentazione ivi prevista.

Per il rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di protocollo dell'Ufficio ricevente, se consegnata a mano, oppure la data del timbro postale se inviata per posta a mezzo lettera raccomandata A.R.

L'Ufficio procederà, tempestivamente a dare comunicazione agli interessati dell'esito della preistruttoria ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Per le istanze non finanziabili l'Ufficio darà comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

Per ciascuna domanda finanziabile l'Ufficio dovrà richiedere ed assegnare il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP) previsto dalla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, integrata dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'Ufficio provvederà inoltre a definire l'istruttoria tecnico – amministrativa di ciascuna domanda e a predisporre il provvedimento con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa, l'importo del contributo in conto capitale e verranno fissate le prescrizioni.

Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari, effettuati gli acquisti preventivati, dovranno richiedere con apposita istanza, la liquidazione del contributo, allegando l'originale della relativa fattura di acquisto fiscalmente regolare e con la relativa attestazione bancaria di avvenuto pagamento, o fotocopia dell'assegno emesso.

Entro il 31 luglio 2012 l'Ufficio definirà l'istruttoria, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN secondo le modalità previste dal manuale AGEA, ed invierà entro il termine del 15 settembre 2012 gli elenchi di liquidazione alla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche che provvederà al successivo inoltrare ad AGEA, che effettuerà direttamente il pagamento degli aiuti spettanti ai beneficiari entro il termine comunitario del 15 ottobre 2012.

Entro il successivo 15 novembre 2012 AGEA metterà a disposizione nel portale SIAN l'elenco dei pagamenti effettuati.

1.8 Penalità

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare del tutto o in parte al finanziamento assegnato senza aver provveduto a segnalarlo tempestivamente all'Ufficio istruttore, in modo da consentire al medesimo di attribuire i fondi in questione ad altri soggetti interessati, collocati di seguito in graduatoria, è prevista la sua esclusione per almeno due anni da eventuali bandi relativi agli aiuti previsti dal Reg. (CE) n. 1234/2007.

1.9 Controlli

Sono previsti controlli, su un campione estratto da AGEA, intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione della contribuzione nazionale e comunitaria.

Le verifiche, da condurre presso i richiedenti ammessi ai finanziamenti, secondo le modalità previste con il Manuale delle procedure istruttorie e di controllo "Allegato 1" di cui alla Circolare AGEA n. 19 del 18 aprile 2011, verranno effettuate in loco, a livello tecnico e amministrativo ed adeguatamente verbalizzate da parte dell'Ufficio istruttore. .

Tali verifiche verranno estese ad un campione il più possibile rappresentativo dei beneficiari e, comunque, non inferiore al 30% delle domande.

Per tutti gli interventi l'Ufficio provvede all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- b) verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi con il termine di inizio dei lavori fissato dalla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario;
- d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivata, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

L'Ufficio inoltre provvede a verificare le dichiarazioni rese dai beneficiari (ai sensi della Legge n° 15/68) in ordine:

- a) alla data degli acquisti;
- b) al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento:
 - concernono quanto approvato;
 - che le attrezzature acquistate sono nuove di fabbrica;
 - che non sono stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;
- c) all'uso esclusivo per il conseguimento delle finalità perseguite e la durata connessa al periodo di ammortamento (5 anni), per gli acquisti di materiale durevole;
- d) all'indicazione dell'importo delle spese complessivamente sostenute e documentate (IVA esclusa);
- e) al non avere richiesto e non avere ottenuto allo stesso titolo contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
- f) alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, il beneficiario incorrerà nelle sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

L'Ufficio verifica, inoltre, i documenti di spesa, la corrispondenza delle modalità di pagamento rispetto a quelle dichiarate, nonché la sussistenza in loco degli stessi beni oggetto di fatturazione.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del modello sintetico fornito da AGEA sul sito del SIAN al quale potrà essere allegata una relazione dettagliata in riferimento alle azioni attuate.

Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome del controllore, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Il verbale deve essere redatto in duplice copia, di cui una deve essere rilasciata all'azienda visitata, e l'originale trattenuto dall'Ufficio preposto al controllo.

Entrambe le copie del verbale devono essere sottoscritte dal controllore e controfirmate dal soggetto controllato.

2.0 Ricorsi

I provvedimenti di reiezione, sospensione e revoca delle istanze sono definiti dalla Provincia di Torino e contengono l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando valgono le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 23 gennaio 2006, nella Circolare AGEA n. 19 del 18 aprile 2011 con il relativo Manuale delle procedure istruttorie e di controllo redatto da AGEA e quanto stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. 1180 del 2/11/2011 della Direzione Regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche, della Circolare n. 2 del 5 febbraio 2007, con la quale vengono approvate le disposizioni generali per l'attuazione delle azioni B3 ed E1 del Reg. (CE) n. 1234/2007 per gli anni 2011-2012.